

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

Doc. IV-ter
n. 8

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

RAFFAELE IANNUZZI

**per il reato di cui agli articoli 595, del codice penale,
13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)**

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano
il 14 luglio 2007**



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
Cancelleria del Gip Dr.ssa Marina Zelante
(0254333370- fax 025453428)

Assicurata

Al Senato della Repubblica
Roma

Milano , 14/07/07

OGGETTO: procedimento penale c/o Iannuzzi Raffaele e Belpietro Maurizio
N. 48698/04 RGNR - N. 20/07 e str. 2345/07 RGGIP -

D'ordine del GIP Dott.ssa Zelante si trasmette n. 1 faldone contenente atti relativi al procedimento in oggetto per l'indagato Iannuzzi Raffaele, Senatore, per quanto di Vs. competenza.

Cordiali saluti



Il cancelliere  Marijstella Bordoni

TRIBUNALE DI MILANO



Sezione Giudice per le indagini preliminari

n. 48698/04 R.G.N.R.

n. 20/07 R.G.G.I.P.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA

Sentite le eccezioni della difesa degli imputati, come sollevate all'udienza dell'8 marzo 2007 e le osservazioni illustrate dai difensori delle costituite parti civili

Osserva

Tanto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, quanto la richiesta di rinvio a giudizio, risultano soddisfare i requisiti previsti dal legislatore riportando entrambi i suddetti atti, in maniera completa l'atto di accusa, sia sotto il profilo delle norme che si assumono violate e sia per quanto attiene alla condotta penalmente rilevante che viene attribuita a ciascuno degli imputati.

Sia l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e sia la richiesta di rinvio a giudizio, appaiono inoltre strutturati in maniera completa così da garantire il pieno esercizio del diritto di difesa.

L'eccezione di nullità appare pertanto priva di fondamento e va per l'effetto rigettata.

ritenuto

- che, per quanto attiene all'imputato IANNUZZI RAFFAELE, gli atti di indagine non possano condurre nella fase dell'udienza preliminare ad una sentenza di non luogo a procedere, né ad un'eventuale pronuncia ex art. 129 c.p.p. per effetto del combinato disposto dagli artt. 68 Cost. e 3, comma terzo, della legge n. 140/2003;

- che di conseguenza si deve procedere, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della legge n. 140/2003, alla separazione della posizione relativa al solo Senatore IANNUZZI RAFFAELE, con formazione di separato fascicolo processuale e relativa trasmissione alla camera di appartenenza, non ravvisandosi tanto la necessità quanto l'opportunità, di disporre una sospensione dell'intero procedimento; non ricorre infatti nel caso di specie, un'ipotesi di riunione assolutamente necessaria ai fini dell'accertamento dei fatti, né sussistono elementi che possano orientare in senso contrario, avendo il legislatore introdotto con l'art. 3, comma secondo, della legge n. 140/2003, proprio un'espressa ipotesi di separazione del procedimento nel caso in cui venga rilevata od eccepita l'applicabilità dell'art. 68 Cost.;

rilevato

- che il materiale di indagine complessivamente valutato, conduce fondatamente a rappresentare la non superfluità del dibattimento avuto riguardo all'ipotesi accusatoria così come formulata nei confronti dell'imputato BELPIETRO MAURIZIO.

P.Q.M.

visto l'art. 3 della legge n. 140/2003

ORDINA

la separazione del procedimento relativamente all'imputato IANNUZZI RAFFAELE con formazione di separato fascicolo processuale e trasmissione degli atti ad esso relativi, al Senato della Repubblica, disponendo che il procedimento suddetto sia sospeso in attesa della deliberazione del Senato e

fissa


per il prosieguo l'udienza del **19 luglio 2007 ore 9.30**, stanza 15, piano 7°, palazzo di giustizia di Milano.

Dispone

il rinvio a giudizio dell'imputato BELPIETRO MAURIZIO come da separato decreto di cui dà pubblica lettura.

Milano, 27 marzo 2007

IL GIUDICE
dott.ssa Marina ZELANTE



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 06 APR. 2007

IL CANCELLIERE
Maristella Bordon

IL CANCELLIERE B3
Maristella Bordon

*N. 48698/04 Reg. Gen. notizie di reato - mod. 21



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO

~ artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 271/89 ~



PROCURA della REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI MILANO

19 DIC. 2003

VISTO

Il Procuratore della Repubblica Agg.
Corrado Carnevali

AL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE
PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO

IL PUBBLICO MINISTERO

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, nei confronti di:

- **JANNUZZI Raffaele** nato il 20 febbraio 1928 a Grottolella (AV), residente a Roma in via Lucina n. 17 ed elettivamente domiciliato a Milano in corso Italia n. 6 presso lo studio del difensore;
difeso dall'avv. Lo Giudice Salvatore con studio a Milano in corso Italia n. 6 nominato di fiducia;
- **BELPIETRO Maurizio** nato il 10 maggio 1958 a Castenedolo (BS) e residente a Milano in via Monte di Pietà n. 19;
difeso dall'avv. Lo Giudice Salvatore con studio a Milano in corso Italia n. 6 nominato di fiducia;

IMPUTATI

JANNUZZI Raffaele

- A) del reato p. e p. dagli artt. 595 1°, 2° e 3° co. c.p. e 13 L. 8.2.1948 n. 47, perché nella sua qualità di autore dell'articolo dal titolo "Genesi di una persecuzione - Buscetta rinnegò il verbale che aprì il caso Pecorelli" pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" del 2 novembre 2003 offendeva la reputazione di Giancarlo Caselli e Guido Lo Forte sia utilizzando toni ed espressioni gravemente denigratori, proposti con insinuazioni, allusioni, sottintesi tali da condizionare l'intero tenore dell'articolo in senso diffamatorio, sia mediante false affermazioni in ordine alle dichiarazioni di Tommaso Buscetta (contenute nell'articolo e che qui si danno per integralmente trascritte) sulla vicenda Pecorelli tali da legittimare nel lettore la convinzione che i magistrati della Procura di Palermo avessero falsificato e stravolto le dichiarazioni del pentito per finalità estranee ai loro doveri professionali.
Reato aggravato dall'attribuzione di fatti determinati.
In Milano il 2 novembre 2003

- B) del reato p. e p. dagli artt. 595 1°, 2° e 3° co. c.p. e 13 L. 8.2.1948 n. 47, perché nella sua qualità di autore dell'articolo dal titolo "Gli intoccabili in toga" pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" del 19 settembre 2004 offendeva la reputazione di Giancarlo Caselli, Gioacchino Natoli, Roberto Scarpinato e Guido Lo Forte in relazione all'intero contenuto dell'articolo che qui si dà per integralmente trascritto tramite una rappresentazione denigratoria dell'attività dei Magistrati presso la Procura di Palermo attuata con false attestazioni in ordine ad alcune vicende del processo Andreotti. In particolare, tra le numerose affermazioni ambigue e cariche di sottintesi, si esplicita: che le parti lese hanno cercato di interferire nel dibattito parlamentare

conseguente all'esito del processo Andreotti; che vi siano dei "misteri" nel processo Andreotti relativi alle dichiarazioni del pentito di mafia Buscetta, al suicidio del Maresciallo Lombardo e alla vicenda del pentito Balduccio Di Maggio.

In Milano il 19 settembre 2004

BELPIETRO Maurizio

C) del reato p. e p. dall'art. 57 c.p. in relazione ai capi precedenti per aver consentito la pubblicazione degli articoli sopra descritti omettendo, nella sua qualità di direttore responsabile del quotidiano "Il Giornale", di esercitare il controllo necessario ad impedire la commissione di reati.

In Milano il 2 novembre 2003 e il 19 settembre 2004.

evidenziate le parti offese in:

- **CASELLI Gian Carlo** nato il 9 maggio 1939 ad Alessandria e domiciliato a Milano in via Santa Sofia n. 27 presso lo studio dei difensori; assistito dagli avvocati Enrica Domeneghetti e Carlo Smuraglia entrambi con studio a Milano in via Santa Sofia n. 27 - nominati di fiducia;
- **LO FORTE Guido** nato il 29 novembre 1948 a e domiciliato a Milano in via Santa Sofia n. 27 presso lo studio dei difensori; assistito dagli avvocati Enrica Domeneghetti e Carlo Smuraglia entrambi con studio a Milano in via Santa Sofia n. 27 - nominati di fiducia;
- **SCARPINATO Roberto** nato il 14 gennaio 1952 a Caltanissetta e domiciliato a Milano in via Santa Sofia n. 27 presso lo studio dei difensori; assistito dagli avvocati Enrica Domeneghetti e Carlo Smuraglia entrambi con studio a Milano in via Santa Sofia n. 27 - nominati di fiducia;
- **NATOLI Gioacchino** nato il 20 maggio 1947 a Patti (ME) e domiciliato a Milano in via Santa Sofia n. 27 presso lo studio dei difensori; assistito dagli avvocati Enrica Domeneghetti e Carlo Smuraglia entrambi con studio a Milano in via Santa Sofia n. 27 - nominati di fiducia;

EVIDENZIATA

l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

- 1) denuncia sporta da Gian Carlo CASELLI in data 14 gennaio 2004 presso l'Ufficio di Polizia Giudiziaria presso la Procura Generale della Repubblica di Torino e allegati in essa richiamati;
- 2) comunicazione di esito accertamenti datata 1 marzo 2004 della Sezione di Polizia Giudiziaria - aliquota Polizia di Stato - della Procura della Repubblica di Monza (MI) con allegati in essa richiamati;
- 3) denuncia sporta da Guido LO FORTE, Roberto SCARPINATO e Gioacchino NATOLI in data 14 dicembre 2004 presso la Sezione di Polizia Giudiziaria - aliquota Polizia di Stato - della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo con allegati in essa richiamati;
- 4) denuncia sporta da Guido LO FORTE in data 22 gennaio 2004 presso la Sezione di Polizia Giudiziaria - aliquota Polizia di Stato - della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo con allegati in essa richiamati;

RILEVATO CHE

si è disposta la notifica dell'avviso previsto dall'articolo 415 bis c.p.p. e che gli imputati non hanno chiesto di essere interrogati

VISTI

gli artt. 416, 417 c.p.p.

CHIEDE

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti di **JANNUZZI Raffaele** e **BELPIETRO Maurizio** come sopra generalizzati e per i reati così come sopra indicati

ALLEGA

la lista dei testimoni di cui all'art.468 c.p.p., con preghiera, in caso di emissione del decreto che dispone il giudizio, di deposito della stessa presso la competente cancelleria del Tribunale entro il termine di legge

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

Milano, 11 dicembre 2006

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Tiziana Siciliano sost.



